

STATUTO

L'ARCA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IVREA TO VIA JERVIS 13

Numero REA: TO - 699908

Codice fiscale: 05308200012

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	- Costituzione - sede - scopi - durata -	Allegato "B" alla raccolta N. 2.274
	ARTICOLO 1 - Esiste una società cooperativa a mutualità	
	prevalente denominata "L'ARCA - Società Cooperativa Sociale".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.	
	La società ha sede nel Comune di Ivrea (TO).	
	ARTICOLO 2 - La cooperativa, che non ha finalità speculative	
	né scopo di lucro, intende far partecipare tutti i soci ai	
	benefici della mutualità, proponendosi di migliorare	
	l'integrazione sociale di persone svantaggiate (di cui alla	
	legge 381) favorendone l'inserimento lavorativo e	
	soddisfacendo così anche a un interesse generale dell'intera	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini.	
	Le iniziative e le attività possono riguardare principalmente	
	i settori della attività industriali, dirette ed indirette,	
	di produzione e lavoro, tramite lavorazioni di assemblaggio,	
	cablaggio, confezionamento e altre similari, nonché i settori	
	di attività agricole, commerciali, o di servizi.	
	Le iniziative e le attività, che devono essere sempre	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	

	svantaggiate, si inseriscono tra quelle elencate al comma 1	
	lett. B dell'art. 1 e art. 10 della legge 381/91.	
	Per il conseguimento dei propri scopi la cooperativa potrà	
	sviluppare a seconda delle circostanze le varie attività	
	indicate, attraverso la gestione di laboratori, officine,	
	cantieri, spacci e mense e quant'altro necessario e potrà	
	svolgere qualunque altra attività a queste connessa ed affine	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque attinenti	
	direttamente o indirettamente ai medesimi. Potrà meglio tra	
	l'altro, e l'elencazione ha solo valore esemplificativo e non	
	limitativo:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni in imprese anche	
	consortili che svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	2. partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia aventi	
	per scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso	
	al credito operativo, prestando le necessarie garanzie e	
	fidejussioni;	
	3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale, finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi	

	dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n° 59 ed eventuali	
	norme di modifica e di integrazione.	
	A tal fine la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze	
	ed agevolazioni di legge e potrà stipulare, con istituzioni	
	ed enti pubblici e privati, contratti, convenzioni,	
	concessioni, appalti e ogni altra forma di collaborazione,	
	accordo e intesa opportuni e utili per l'esplicazione della	
	propria attività e per la realizzazione degli scopi sociali.	
	La cooperativa potrà assumere, esclusivamente al fine del	
	conseguimento degli scopi sociali, prestiti e finanziamenti,	
	gratuiti ed onerosi, anche nell'ambito dell'art. 12 legge 17	
	febbraio 1971 n° 217 e successive modificazioni.	
	La cooperativa potrà ricevere e acquisire contributi,	
	erogazioni, lasciti e ogni altra liberalità da chiunque, in	
	qualsiasi modalità e forma.	
	La società, nei suoi rapporti con i soci, è retta e	
	disciplinata dai principi della mutualità.	
	ARTICOLO 3 - La società ha la durata sino al 31 dicembre	
	2050.	
	L'Assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare alla	
	scadenza, anche più volte, il termine di durata, sia	
	deliberare lo scioglimento anticipato.	
	TITOLO II	
	- Soci -	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può	

	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Può divenire socio della cooperativa qualsiasi persona fisica	
	o giuridica o associazione anche non riconosciuta.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, né, in	
	relazione allo scopo della cooperativa, coloro che non godono	
	dei requisiti previsti dalla legge e dalle relative norme di	
	attuazione ai fini della partecipazione al capitale della	
	cooperativa stessa.	
	Possono essere ammessi soci sovventori nonché titolari di	
	azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza	
	diritto di voto, nei limiti previsti dalla legge.	
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, potrà	
	essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di	
	Soci Cooperatori alla quale potranno essere ammesse le	
	persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al	
	loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci	
	Cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento	
	dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura	
	comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.	

	Al termine di tale periodo detti Soci sono ammessi a godere i	
	diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori.	
	All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà	
	altresi i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articoleranno le fasi di formazione o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della Cooperativa.	
	I Soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella	
	categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti	
	riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi,	
	tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro	
	riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle	
	cariche sociali. Sono altresì tenuti a partecipare al	
	programma di formazione/inserimento stabilito all'atto	
	dell'ammissione o con successiva delibera dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Essi possono essere esclusi, oltre che per le cause stabilite	
	in via ordinaria dal presente statuto, anche nel caso in cui:	
	a) siano inadempienti all'obbligo di seguire il programma di	
	formazione o inserimento loro destinato;	
	b) non raggiungano gli standard produttivi stabiliti nel	
	programma di formazione o inserimento nel tempo previsto dal	
	programma medesimo.	

	ARTICOLO 5 - Chiunque, persona fisica o giuridica, voglia	
	diventare socio della cooperativa deve presentare domanda al	
	Consiglio di Amministrazione specificando:	
	- nome e cognome, o denominazione, cittadinanza, luogo e data	
	di nascita o di costituzione, domicilio o sede e residenza;	
	- l'impegno a sottoscrivere almeno una quota sociale oltre al	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	- gli eventuali altri dati indicati nel regolamento.	
	Se la richiesta è fatta da persona giuridica, da ente o da	
	associazione non riconosciuta alla domanda devono essere	
	allegati i seguenti documenti:	
	- copia della deliberazione di adesione dell'organo	
	competente;	
	- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;	
	- indicazione della persona designata a rappresentarla.	
	ARTICOLO 6 - Il Consiglio di Amministrazione decide	
	sull'accoglimento della domanda previa verifica dei requisiti	
	e dei documenti di cui all'articolo 5. La deliberazione di	
	ammissione è comunicata all'interessato ed annotata dagli	
	amministratori nel libro soci.	
	In caso di rigetto della domanda gli amministratori ne danno	
	comunicazione all'interessato entro sessanta giorni,	
	unitamente alla relativa motivazione. Chi ha proposto la	
	domanda rigettata può entro sessanta giorni dalla	

	comunicazione di cui sopra chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea la quale delibera sulle domande non	
	accolte alla sua prossima successiva convocazione qualora non	
	appositamente convocata.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ARTICOLO 7 - La qualità di socio si acquista con il	
	versamento di almeno una quota sociale e dell'eventuale	
	sovrapprezzo. L'acquisto della qualità di socio comporta	
	l'accettazione ed osservanza incondizionata del presente	
	Statuto, delle obbligazioni e delle deliberazioni legalmente	
	prese dagli organi sociali ed un comportamento responsabile	
	in seno alla società.	
	Il trasferimento della quota per atto tra vivi è disciplinato	
	dall'articolo 2530 del codice civile.	
	ARTICOLO 8 - La qualità di socio si perde per recesso,	
	esclusione o per causa di morte.	
	ARTICOLO 9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge il	
	recesso è consentito al socio che non si trovi più in	
	condizione di raggiungere gli scopi sociali. Il recesso non	
	può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società e gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	

	sussistono i presupposti per il recesso gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio che entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione	
	al Tribunale.	
	Il recesso, per quanto concerne il rapporto sociale, ha	
	effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e	
	società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ARTICOLO 10 - L'esclusione del socio, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, può avvenire quando questi abbia	
	perduto i requisiti per l'ammissione, quando non osservi le	
	disposizioni dello Statuto ovvero le deliberazioni legalmente	
	prese dagli organi sociali competenti, quando mantenga un	
	comportamento o svolga un'attività contrastante con gli	
	interessi e/o gli scopi sociali della cooperativa, quando	
	discrediti o causi in qualunque modo danno grave alla	
	società, quando senza giustificato motivo non adempia agli	
	obblighi assunti verso la società e/o si renda moroso nel	
	pagamento dei debiti verso la stessa, nonché nel caso in cui	
	non partecipi all'Assemblea dei soci per due anni	
	consecutivi. Spetta al Consiglio di Amministrazione	
	deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto assoluto	
	delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato	

	per iscritto i motivi dell'esclusione. Il socio escluso può	
	impugnare il provvedimento di esclusione innanzi al Tribunale	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Tutti gli effetti dell'esclusione, sia nei confronti della	
	società che in merito ai rapporti mutualistici con la stessa	
	decorrono dalla data dell'annotazione di essa, che deve	
	essere effettuata senza indugio dagli amministratori.	
	ARTICOLO 11 - Nel caso di morte del socio viene	
	espressamente esclusa qualsiasi continuazione del rapporto	
	societario con eredi o legatari. Gli eredi ed i legatari	
	avranno diritto esclusivamente alla liquidazione della quota	
	nei limiti previsti dall'articolo seguente.	
	ARTICOLO 12 - Sia in caso di recesso che di esclusione o di	
	morte del socio, la liquidazione della quota nei confronti	
	del socio o dei di lui eredi o legatari sarà effettuata su	
	domanda dell'avente diritto, secondo il bilancio	
	dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto, sulla	
	base della minor somma tra il valore nominale e quello reale,	
	rapportato al patrimonio netto della società e con	
	imputazione, pertanto, delle eventuali perdite subite dal	
	capitale, ed in ogni caso mai in misura superiore agli	
	importi effettivamente versati ed eventualmente rivalutati a	
	norma di legge, fatto salvo il diritto, spettante alla	
	cooperativa, di compensare il debito verso il socio uscente	
	con ogni proprio eventuale credito verso di lui, ivi compreso	

	quello derivante da risarcimento del danno.	
	La liquidazione della quota in favore del socio uscente per	
	recesso o per esclusione o in favore degli eredi o legatari	
	del socio defunto, non potrà comprendere in alcun caso il	
	sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento del suo	
	ingresso nella cooperativa.	
	La domanda di liquidazione deve avvenire con lettera	
	raccomandata nel termine di un anno, a pena di decadenza,	
	dalla chiusura di detto esercizio.	
	In mancanza di tale domanda la somma spettante al socio	
	uscente sarà devoluta alla Riserva Legale.	
	Ove il termine di cui sopra sia stato rispettato, il	
	pagamento dovrà avvenire entro centottanta giorni dalla	
	approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ovvero, in	
	caso di domanda presentata successivamente a tale ultimo	
	termine, entro quindici giorni dalla relativa ricezione.	
	Si applica l'articolo 2536 del codice civile.	
	TITOLO III	
	- Patrimonio sociale e Bilancio -	
	ARTICOLO 13 - Il patrimonio sociale risulta costituito dal	
	capitale sociale, che è variabile, ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale di euro 25,82	
	(venticinque virgola ottantadue) ciascuna; dalla Riserva	
	Legale e da una eventuale riserva straordinaria o qualsiasi	

	altro fondo che il Consiglio di Amministrazione riterrà di	
	costituire. La società si propone di costituire Fondi per lo	
	sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale a norma	
	delle vigenti disposizioni di legge.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite	
	fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	dell'ente che all'atto del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 14 - Le quote sono nominative e non possono in	
	alcun caso essere cedute con atto tra vivi con effetto nei	
	confronti della società se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Ciascun socio può sottoscrivere quote fino al limite massimo	
	consentito dalle disposizioni di legge. Il versamento delle	
	quote sottoscritte deve essere effettuato interamente	
	all'atto della sottoscrizione. Il Consiglio di	
	Amministrazione è espressamente autorizzato ad acquistare o	
	rimborsare quote della società nei limiti previsti	
	dall'articolo 2529 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 15 - Il patrimonio sociale potrà essere	
	incrementato da liberalità sia di beni che di servizi, da	
	parte sia di terzi che dei soci. L'erogazione di tali	
	liberalità non potrà in nessun caso comportare l'acquisizione	
	di quote della società.	
	ARTICOLO 16 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre	
	di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del bilancio, che deve essere	
	sottoposto all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio stesso.	
	I residui attivi netti del bilancio saranno così ripartiti:	
	a) al Fondo di Riserva Legale indivisibile in misura non	
	inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) ai Fondi mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo	
	della Cooperazione nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge;	
	c) ai soci cooperatori a titolo di dividendi nei limiti di	
	cui al comma seguente;	
	d) ai soci sovventori a titolo di dividendi nei limiti di	
	quanto previsto dalla relativa delibera di emissione ed in	
	misura comunque superiore al limite massimo previsto dalla	
	legge. E' in ogni caso fatto divieto di remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione dai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti in più rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi.	
	E' fatto in ogni caso divieto di distribuire ai i dividendi	
	ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato e comunque di	
	ripartire gli utili fra i soci in misura superiore al limite	
	massimo previsto dalla legge per il riconoscimento dei	

	requisiti mutualistici ai fini civilistici e/o fiscali.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti	
	precedenti e che non è assegnata ad altre Riserve o Fondi, o	
	distribuita ai soci, deve essere destinata a fini	
	mutualistici.	
	Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la	
	decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a	
	favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a	
	titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti	
	leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- emissione di nuove azioni di capitale;	
	- emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV del	
	presente Statuto.	
	Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può	
	ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra	
	operato dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni	
	caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed	
	il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	

	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO IV	
	- Organi sociali -	
	ARTICOLO 17 - Sono organi della società: l'Assemblea dei	
	soci, il Consiglio di Amministrazione e, se obbligatorio per	
	legge o comunque nominato dall'Assemblea, il Collegio	
	Sindacale. La società adotta il sistema di amministrazione e	
	di controllo tradizionali. Nel caso in cui non sia presente	
	il Collegio Sindacale il controllo contabile è esercitato da	
	un revisore contabile nominato e con le funzioni ed i poteri	
	di legge.	
	ARTICOLO 18 - L'Assemblea è convocata dagli amministratori	
	nei casi previsti dalla legge, tutte le volte che lo	
	ritengano opportuno ovvero quando questi ne ricevano espressa	
	richiesta dal Collegio Sindacale, o quando ne sia fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto	
	(1/5) dei voti di cui dispongono tutti i soci.	
	L'Assemblea viene normalmente convocata nella sede	
	societaria, ma può essere convocata anche in altra sede, e	
	può essere ordinaria o straordinaria.	
	ARTICOLO 19 - L'Assemblea ordinaria approva il bilancio,	
	nomina e revoca gli amministratori, i sindaci ed il loro	
	Presidente, determina il compenso di amministratori e	
	sindaci, delibera sulla responsabilità degli uni e degli	

	altri, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione	
	della società riservati alla sua competenza dall'atto	
	costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori ed	
	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	
	Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,	
	quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta	
	giorni. In tali casi gli amministratori segnalano nella	
	relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.	
	L'Assemblea straordinaria delibera	
	1) sulle modifiche dello Statuto Sociale comprese quelle che	
	riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del	
	codice civile e salvo quanto stabilito al comma successivo;	
	2) sull'emissione degli strumenti finanziari;	
	3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei	
	liquidatori;	
	4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria non delibera in merito:	
	- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis	
	del codice civile;	
	- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;	
	- agli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative;	
	- al trasferimento della sede sociale nel territorio	

	nazionale;	
	poichè tali materie, a norma del presente Statuto sono	
	attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo.	
	ARTICOLO 20 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è	
	valida quando sono presenti tanti soci che rappresentino	
	almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci, e in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima	
	convocazione, quando sono presenti o rappresentati i due	
	terzi (2/3) di tutti i voti spettanti ai soci ed in seconda	
	convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un	
	terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci. Per la	
	validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nel caso	
	in cui si debba deliberare il cambiamento dell'oggetto	
	sociale, quando consente un cambiamento significativo	
	dell'attività della società, ovvero la trasformazione della	
	società o il trasferimento della sede sociale all'estero,	
	tanto in prima che in seconda convocazione, sarà necessaria	
	la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti soci. In	
	questi casi il socio dissenziente potrà recedere dalla	
	società.	

	ARTICOLO 21 - L'Assemblea è convocata, almeno quindici (15)	
	giorni prima della data fissata o, quanto meno, giunto a	
	destinazione almeno otto giorni prima di quello stabilito per	
	l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso	
	con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà contenere: l'ordine	
	del giorno degli argomenti da trattare; il giorno, il luogo e	
	l'ora dell'Assemblea e la data dell'eventuale seconda	
	convocazione, che non potrà avvenire lo stesso giorno fissato	
	per la prima, nè oltre trenta (30) giorni.	
	ARTICOLO 22 - L'Assemblea nomina un Presidente ed un	
	segretario.	
	Ciascun socio ha un solo voto. I soci possono farsi	
	rappresentare mediante delega scritta da un altro socio, ma	
	nessun socio può validamente avere più di tre (3) deleghe.	
	Gli amministratori ed i sindaci non possono rappresentare	
	nessun socio.	
	ARTICOLO 23 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da	
	un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, nominati	
	dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica per tre	
	esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica e sono rieleggibili nei limiti di tre	
	mandati consecutivi.	
	Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se	

	questi non è nominato dall'assemblea, ed il Vice Presidente.	
	La firma e la rappresentanza sociale sono affidate al	
	Presidente o, in sua mancanza o impedimento, al Vice	
	Presidente.	
	Gli amministratori non hanno diritto ad alcun compenso, salvo	
	diversa delibera dell'Assemblea.	
	ARTICOLO 24 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta lo ritenga necessario o ne venga fatta motivata	
	richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.	
	Esso è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei consiglieri e delibera con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta degli intervenuti.	
	Il voto è palese e, a parità di voti, prevale il voto del	
	Presidente.	
	Il consigliere che sia interessato personalmente alle	
	questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare	
	alle deliberazioni.	
	ARTICOLO 25 - La convocazione del Consiglio di	
	Amministrazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei	
	casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e	
	sindaci effettivi se nominati, ne siano informati almeno due	
	giorni prima della riunione.	
	ARTICOLO 26 - Il Consiglio di Amministrazione provvede, in	
	conformità alla legge e al presente Statuto,	

	all'amministrazione della società, compiendo tutti gli atti	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano	
	espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì in merito:	
	- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis	
	del codice civile;	
	- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;	
	- agli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative;	
	- al trasferimento della sede sociale nel territorio	
	nazionale.	
	Si applica al riguardo l'articolo 2436 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 27 - Il Collegio Sindacale, quando nominato, si	
	compone di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i	
	requisiti di legge, eletti dall'Assemblea dei soci, anche tra	
	i non soci.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Hanno diritto ad un rimborso forfettario delle spese, ma non	
	ricevono compensi, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dalla legge	
	e ad esso, quando presente, è demandato il controllo	
	contabile della società.	
	Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui sopra il	
	controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore	

	contabile o da una società di revisione iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	ARTICOLO 28 - Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno	
	ogni novanta giorni. I sindaci devono assistere alle riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione e possono provvedere anche	
	individualmente ad ispezioni, controlli e a richiedere	
	notizie sull'andamento della gestione sociale.	
	Il sindaco che non assiste, senza giustificato motivo, alle	
	Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due Consigli di	
	Amministrazione oppure non partecipa a due riunioni del	
	Collegio Sindacale, decade dalla carica.	
	Delle riunioni del Collegio si deve redigere processo verbale	
	che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto	
	nell'apposito libro.	
	Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale	
	i motivi del proprio dissenso.	
	TITOLO V	
	- Disposizioni Finali -	
	ARTICOLO 29 - Il funzionamento della società può essere	
	disciplinato da un regolamento interno da compilarsi da parte	
	del Consiglio di Amministrazione e da ratificarsi	
	dall'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 30 - La società si scioglie nel ricorrere le	
	circostanze previste dalla legge.	

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, deve	
	provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.	
	Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere destinato ai Fondi	
	Mutualistici per la Promozione e lo sviluppo della	
	Cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59 del 31	
	gennaio 1992 e dell'articolo 2514 comma 1 lettera d) C.C..	
	ARTICOLO 31 - Si riassumono i requisiti mutualistici agli	
	effetti civilistici e fiscali, già indicati in precedenti	
	articoli dello Statuto, ai quali la cooperativa si ispira e	
	si adegua:	
	a) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci, sia	
	durante la vita sociale che al momento dello scioglimento	
	della cooperativa;	
	b) destinazione ai Fondi mutualistici per la Promozione e lo	
	Sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge di una quota degli utili netti di	
	gestione;	
	c) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato e comunque di ripartire gli utili fra i soci in	
	misura superiore al limite massimo previsto dalla legge per	
	il riconoscimento dei requisiti mutualistici ai fini	

23 di 23